

Il ministero della Salute chiede agli operatori zootecnici di controllare i residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Per non incorrere in pesanti sanzioni

Linee guida per i residui In stalla fare autocontrollo

di **Giuseppe Fugaro**

Dal ministero della Salute arriva la versione definitiva della Linea Guida applicativa per l'armonizzazione dei controlli volti alla ricerca di residui di sostanze chimiche potenzialmente pericolose eventualmente presenti nel processo di allevamento e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale. Le linee guida, sviluppate in collaborazione con le Regioni, erano state approvate sin da febbraio 2012, ma solo ora il ministero le ha trasmesse in forma ufficiale alle Regioni al fine di fornire alle autorità competenti (deputate alla sorveglianza delle sostanze ad attività farmacologica, e dei loro residui, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale) protocolli operativi standard e quindi di uniformare le procedure attuative del Piano nazionale per la ricerca dei residui sul territorio nazionale.

Allevatori primo anello del sistema

Le linee guida aggiornate confermano le norme comunitarie e nazionali in materia di sicurezza alimentare e pongono l'accento sull'autocontrollo, che costituisce il punto fondamentale della filiera alimentare. L'autocontrollo, e il relativo piano per il controllo dei punti critici del processo produttivo, riporta in primo piano la responsabilità degli

operatori del settore alimentare e dei mangimi nel garantire che, nelle imprese da essi controllate, gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare, dalla produzione alla trasformazione alla distribuzione. Gli allevatori sono considerati il primo anello del sistema e pertanto sono tenuti, oltre che ad applicare le norme igieniche di pertinenza, a conservare la registrazione di tutte le informazioni relative alla sicurezza delle loro produzioni. Conservare la registrazione soprattutto delle informazioni riguardanti i medicinali veterinari somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo; come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione; nonché i risultati, se pertinenti ai fini della tutela della salute pub-

blica, di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati per diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel monitoraggio delle zoonosi e dei residui. Tali registrazioni devono essere conservate per almeno 3 anni. Le informazioni sulla catena alimentare (Ica) devono pervenire al macello, unitamente alla dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali, attraverso la compilazione di un apposito modello allegato alle linee guida.

Anche macelli e latterie

Le Linee guida stabiliscono anche l'obbligo di adottare il piano di autocontrollo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 158/2006 in tutte quelle attività che

effettuano la trasformazione di prodotti di origine animale in alimenti destinati all'alimentazione umana. Coinvolti:

- i macelli per le carni;
- i centri di lavorazione della selvaggina;
- gli stabilimenti di trattamento e di trasformazione che ricevono il latte crudo;
- i centri di imballaggio e gli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti;
- i macelli, gli stabilimenti di preparazione e trasformazione di prima destinazione per i prodotti dell'acquacoltura;
- i laboratori di smielatura per il miele.

Le linee guida infine riportano un quadro riepilogativo della sanzioni previste per ciascuna violazione (vedi box): si va dal pagamento di una sanzione pecuniaria, all'esclusione del soggetto sanzionato dagli aiuti pubblici, all'arresto.



LE VIOLAZIONI E LE SANZIONI PREVISTE DAL PRONTUARIO ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA

Somministrazione, ad animali d'azienda, di sostanze vietate di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974
Macellazione per il consumo umano animali trattati con sostanze vietate di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974
Detenzione in aziende dove si allevano animali da produzione di medicinali contenenti le sostanze di cui all'art 3, comma 1, del D.Lgs. 158/2006	Sanzione amministrativa pecuniaria da €5.164 a €30.987
Somministrazione in deroga e per scopi terapeutici di medicinali contenenti sostanze ormonali e agoniste non effettuata da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974
a) Omessa registrazione trattamenti terapeutici/zootecnici da parte del veterinario; b) Omessa conservazione per 5 anni del registro e delle ricette relative ai trattamenti consentiti con ormoni e beta-agonisti da parte del titolare dell'azienda	Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394
a) Macellaz. prima del previsto tempo di suspens. degli animali oggetto di trattamenti terapeutici in deroga; b) Trattamento terapeutico in deroga in animali da produzione e in quelli da riproduzione a fine carriera	Sanzione amministrativa pecuniaria da €10.329 a €61.974

Detenzione per la vendita, vendita o cessione di sostanze alimentari non rispondenti ai requisiti prescritti dalla Legge 283/1962	Arresto fino ad un anno o ammenda da €310 a €30.987.
Introduzione nel territorio della Repubblica italiana di sostanze alimentari destinate al commercio non rispondenti ai requisiti prescritti dalla Legge 283/1962	Arresto fino ad un anno o ammenda da €413 a €30.987
a) Omessa registraz. dell'azienda di allevam. presso il Servizio Veterinario dell'Asl competente per territorio; b) Mancata adozione del piano di autocontrollo presso macelli/stabilimenti di prima trasformazione dei prodotti di origine animale	Sanzione amministrativa pecuniaria da €5.164 a €30.987
a) Omessa annotaz. sul registro, a cura del veterinario, dei trattamenti farmacologici prescritti o eseguiti; b) Omessa annotazione sul registro, nelle 24 ore, a cura dell'allevatore, dei trattamenti farmacologici aziendali	Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394
a) Omessa conservazione, per almeno 5 anni, a cura del titolare dell'allevamento del registro e delle ricette relative ai trattamenti farmacologici aziendali; b) Omessa dichiarazione di scorta, da parte del titolare dell'allevamento, riferita agli animali inviati al macello	Sanzione amministrativa pecuniaria da €2.037 a €12.394
Proprietario o responsabile del macello che contribuisce a dissimulare l'uso delle sostanze vietate	Esclusione dagli aiuti comunitari per un periodo di 12 mesi